



**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE
GLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI**

(Ris.mun. no. 395 del 27.06.2023)

Orselina, 28 giugno 2023

Ordinanza municipale

concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili

(Ris. mun. no. 395 del 27.06.2023)

Il Municipio di Orselina, richiamati:

- il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili del 12.12.2022;
- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

con risoluzione municipale no. 395 del 27.06.2023, stabilisce:

CAPITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Art. 1 – Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

Art. 2 – Ambiti incentivati

Nel limite delle disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a questo scopo, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a) Risanamenti energetici di edifici esistenti che beneficiano dei finanziamenti cantonali per il Risana-mento Base e per gli Edifici certificati;
- b) Sostituzione di pompe di calore esistenti;

- c) Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili;
- d) Impianti fotovoltaici;
- e) Impianti solari termici;
- f) Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza.

CAPITOLO SECONDO

Incentivi a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili

Art. 3 – Procedura generale

¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o delle prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.orselina.ch.

²Le richieste debitamente compilate e corredate dalla documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile. Fa stato la data di ricezione dell'istanza completa di tutti i giustificativi.

³L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista di attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito.

Art. 4 – Beneficiari

¹I domiciliati o dimoranti con permesso B (escluse le persone fisiche con tassazione globale), persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nel Regolamento, per l'attuazione di misure realizzate sul territorio comunale, senza limitazione in funzione del loro reddito.

²I non domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Orselina possono beneficiare degli incentivi nell'ambito delle energie rinnovabili e dell'edilizia a condizione di disporre di un reddito determinante per l'aliquota non superiore a CHF 50'000.--. Fa stato l'ultima notifica di tassazione del Canton Ticino cresciuta in giudicato. In caso di proprietà fa stato la somma del reddito determinante per l'aliquota.

³I condomini (PPP) hanno diritto agli incentivi previsti nel Regolamento, proporzionalmente al numero di appartamenti ad uso primario (cpv. 1 del presente articolo) e a quelli ad uso secondario (cpv. 2 del presente articolo), in rapporto agli appartamenti non aventi diritto agli incentivi.

⁴Per le proprietà in usufrutto il beneficiario è l'usufruttuario e non il/i proprietario/i.

Art. 5 – Risanamenti energetici di edifici esistenti che beneficiano dei finanziamenti cantonali per il Risanamento Base e degli Edifici certificati

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti agli art. 6, 7 e 8 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dall'avvenuto versamento dell'incentivo cantonale.

³L'importo concesso ammonta al 20% dell'incentivo cantonale erogato in base al Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico, ritenuto un importo massimo di CHF 3'000.00.

Art. 6 – Sostituzione di una pompa di calore

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 16 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dall'avvenuto versamento dell'incentivo cantonale.

³L'importo concesso ammonta a CHF 1'000.00.

Art. 7 – Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 15 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dall'avvenuto versamento dell'incentivo cantonale o, per la sostituzione con un impianto a legna, dalla fatturazione della prestazione.

³L'importo concesso per un impianto a legna ammonta al 10% della fatturazione della prestazione, ritenuto un importo massimo di CHF 2'000.00.

⁴L'importo concesso per impianti a pompa di calore, a pellet o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento ammonta al 30% dell'incentivo cantonale erogato in base al Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico, ritenuto un importo massimo di CHF 2'000.00.

Art. 8 – Installazione di impianti fotovoltaici

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti agli art. 20 e 25 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014. Sono esclusi incentivi per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 del RFER.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dall'avvenuto versamento dell'incentivo cantonale.

³L'importo concesso ammonta al 20% dell'incentivo cantonale erogato in base al Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili, ritenuto un massimo di CHF 2'500.00.

Art. 9 – Installazione di impianti solari termici

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 12 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dall'avvenuto versamento dell'incentivo cantonale.

³L'importo concesso ammonta al 20% dell'incentivo cantonale erogato in base al Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico, ritenuto un importo massimo di CHF 2'500.00.

Art. 10 – Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza

¹Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 18 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

²Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

³L'importo concesso per l'allestimento di un'etichetta CECE ammonta al 100% dell'incentivo cantonale erogato in base al Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico.

⁴L'importo concesso per l'allestimento di un rapporto di consulenza CECE Plus o un'analisi sulla base del mansionario UFE ammonta al 100% dell'incentivo cantonale erogato in base al Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico.

⁵Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.

CAPITOLO TERZO

Disposizioni finali

Art. 11 – Versamento degli incentivi

Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento dell'incentivo avviene di regola entro un mese dalla decisione di concessione dell'incentivo, tramite accredito bancario o postale.

Art. 12 – Entrata in vigore

La presente ordinanza disciplina le richieste per le quali è dimostrato l'avvenuto versamento dell'incentivo cantonale oppure la fatturazione della prestazione, a partire dal 1. luglio 2023.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni a far tempo dal 30 giugno 2023.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

p/Il Municipio

La v-Sindaco:

(avv. S. Garbani Nerini)

La Segretaria:

(S. Rossi)